

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, a seguito del riscontro dell'estratto conto di dicembre 2008 e della comunicazione della banca di chiusura dei rapporti effettuati in data 10 febbraio 2009, ha inviato alla banca in data 17 febbraio 2010 un reclamo per contestare alcune voci di spesa addebitate, imputabili – secondo la ricorrente - alla “*protratta inerzia*” dell'intermediario nell'esecuzione delle disposizioni impartite dalla medesima; nel contempo, la cliente ha richiesto il ricalcolo degli interessi a credito.

Il 24 febbraio 2009 la ricorrente ha inviato un ulteriore reclamo alla banca per contestare gli ulteriori addebiti di spese riportate sull'estratto conto di chiusura al 10/2/2009.

La ricorrente, in considerazione del mancato riscontro da parte dell'intermediario ai reclami presentati, ha richiesto l'intervento dell'ABF per ottenere il rimborso di € 17,40 per le seguenti spese addebitate sul c/c professionale: a) “spese per comunicazioni trasparenza” - dal 31/12/2008 all'1/2/2009 - € 4,30; b) “imposta di bollo su e/c” - dall'1/1/2009 al 10/2/2009 - € 5,70; c) “spese per comunicazioni trasparenza” - dall'1/2/2009 all'1/3/2009 - € 4,30

L'intermediario, nel “prendere atto della sostanziale fondatezza del ricorso”, con lettera del 12 gennaio 2010 (prot. 37791 del 18/01/2010) ha comunicato all'ABF di avere intrattenuto la ricorrente, con lettera pure acclusa, per la “definitiva composizione della vicenda”.

Con successiva mail del 10 febbraio 2010, l'intermediario ha trasmesso l'ulteriore corrispondenza intercorsa con la cliente a conferma della definizione della controversia. In particolare, la banca, con lettera del 29 gennaio 2010, ha provveduto a rimborsare, mediante assegno circolare, la somma di € 53,30, di cui € 33,30 relative al ricalcolo delle competenze e delle spese di liquidazione di entrambi i c/c estinti ed € 20,00 per il contributo versato per la procedura ABF.

La ricorrente, con fax del 10 febbraio 2010 - nel confermare "l'intervenuta definizione della controversia" – ha comunicato di voler rinunciare al ricorso presentato.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa il Collegio considera che in analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l'ABF si estingua per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Considerato inoltre che l'esito cui sono giunte le parti appare completamente soddisfacente dell'interesse dedotto dal ricorrente e che pertanto la rinuncia consegue a tale esito, l'estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO